

Contributi - Circolare PC/105/CO del 31 maggio 1999

Contributi - Circolare PC/105/CO del 31 maggio 1999

Oggetto: Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani.

A TUTTE LE AZIENDE

EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma - Milano

AGLI UFFICI DI

CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto: Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani.

Per dare risposta alle richieste di chiarimenti da parte di alcune aziende, relativamente al "Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani" di cui all'art. 6 dell'Accordo del 4 giugno 1998 stipulato tra FNSI e FIEG, si precisa che sui versamenti effettuati a favore del predetto "Fondo" sono dovuti all'I.N.P.G.I. i contributi previdenziali di seguito elencati:

· **contributo di solidarietà del 10% da parte del datore di lavoro** (combinato disposto dell'art. 6, punto 4, lettera f) decreto legislativo n. 314/97 e dell'art. 9 bis legge n. 166/91) **sul versamento**, effettuato a favore del "Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani", **a carico dell'azienda dell'1%** sulla retribuzione annua del dipendente (calcolata secondo i criteri indicati dall'art. 6 punto a) dell'Accordo stipulato tra FNSI e FIEG del 4 giugno 1998).

· **Non è dovuto all'I.N.P.G.I. alcun contributo sul versamento**, effettuato a favore del "Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani", **a carico del giornalista dipendente dello 0,10%** sulla propria retribuzione annua (calcolata secondo i criteri indicati dall'art. 6 punto a) dell'Accordo stipulato tra FNSI e FIEG del 4 giugno 1998), si tratta infatti di importo su cui è già stata versata la contribuzione ordinaria a favore di questo Istituto.

· **Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2% sulla contribuzione oggetto di deduzione fiscale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 579/95.**

· **E' altresì dovuto dal datore di lavoro all'I.N.P.G.I. il contributo di solidarietà del 10%** (combinato disposto dell'art. 6, punto 4, lettera f) decreto legislativo n. 314/97 e dell'art. 9 bis legge n. 166/91) **sulle 500.000 Lire** di "una tantum", previste dall'art 3,

dell'Accordo stipulato tra FNSI e FIEG del 4 giugno 1998, versate al "Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani", anziché al dipendente, quale contributo volontario aggiuntivo.

· **Non è dovuto all'I.N.P.G.I. alcun contributo** sulla quota di **TFR** di cui all'art. 6 lettera c) Accordo del 4 giugno 1998 stipulato tra FNSI e FIEG.

Il pagamento a favore dell'INPGI dei suddetti contributi, dovrà essere effettuato entro il 20 luglio 1999 oppure entro il 20 agosto 1999 a seconda che sia stato effettuato il versamento a favore del "Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani" entro il 10 giugno 1999 o entro il 10 luglio 1999.

Si ricorda con l'occasione che tutte le informazioni sul predetto fondo, escluse quelle relative ai connessi versamenti INPGI, dovranno essere richieste alla FNSI, alla FIEG o alla CASAGIT.

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

▲ [. \(#top\) torna in alto \(#top\). ▲](#)